



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Segreteria Federale
Circolare n. **94/2016**

Roma, 15 Novembre 2016

A tutte le
Società affiliate

LORO INDIRIZZI

e, per conoscenza: **Organi Centrali e Territoriali**
Ufficiali di Gara

OGGETTO: Monitoraggio Attività Legislative

Con la presente si trasmette la comunicazione del Segretario Generale del CONI, relativa all'oggetto.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco-italia.org





CONI

Monitoraggio attività legislativa

Ottobre 2016

a cura di
Affari Legislativi, Istituzionali
e Attività di Presidenza

Assegnato, in sede referente, alla Commissione Bilancio (V) della Camera dei Deputati, il DDL 4127-bis/AC - PADOAN, recante la legge di bilancio 2017, nonché il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, nel testo risultante dallo stralcio - disposto dalla Presidente della Camera - a seguito del parere espresso dalla stessa Commissione in base al quale le disposizioni in esso indicate sono state considerate estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

Le norme stralciate riguardavano la garanzia finanziaria dello Stato per l'adempimento degli impegni assunti dalla Federazione Italiana Golf (FIG) in relazione al "Progetto Ryder Cup 2022", le ulteriori garanzie che può rilasciare il Fondo di Garanzia per l'impiantistica sportiva, nonché le disposizioni organizzative volte a consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di Coppa del Mondo di sci a marzo 2020 e i Campionati mondiali di sci alpino "Cortina 2021".

Le sopraccitate norme, conseguentemente, andranno a costituire autonomi disegni di legge, che saranno assegnati alle competenti Commissioni.

Assegnato alle Commissioni Cultura/Istruzione (VII) e Bilancio (V) della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, l'Atto del Governo n. 349, concernente lo schema di decreto legislativo sulla riorganizzazione del Comitato Italiano Paralimpico.

Le Commissioni assegnatarie dovranno esprimere il loro parere - dopo quello favorevole, con rilievi, del Consiglio di Stato, nonché della Conferenza Unificata - entro il 24 dicembre p.v.

La Giunta delle Elezioni della Camera dei Deputati, ha votato a maggioranza, con il voto contrario del Movimento 5 Stelle, la compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di presidente della FIPAP e dell'AICS, ricoperte rispettivamente dagli onorevoli Enrico COSTA (AP) e Bruno MOLEA (CI).

Con riferimento all'Atto n. 715, concernente lo stato di salute dello sport italiano, il Presidente della Commissione Istruzione (VII) del Senato della Repubblica, MARCUCCI (PD), ha comunicato che, la relatrice IDEM (PD), presenterà uno schema di risoluzione - cui seguirà discussione e votazione - il pensiero della Commissione e gli indirizzi che ne derivano in ordine alle tematiche in oggetto.

Incardinato in Commissione Bilancio (V) del Senato della Repubblica il DDL 2567/AS - PADOAN, di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e referente interventi urgenti - anche in materia di sport - per la ricostruzione post-sisma nelle aree del Lazio, delle Marche, dell'Abruzzo e dell'Umbria colpite dal terremoto del 24 agosto u.s.

1	Gazzetta Ufficiale	
1.1	DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189 Interventi urgenti ricostruzione post-sisma Lazio, Marche, Abruzzo ed Umbria	4
1.2	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 14 SETTEMBRE 2016 Esportazione o trasferimento di armi da sparo per uso sportivo	4
1.3	LEGGE 3 OTTOBRE 2016, N. 191 Accordo cooperazione sport militare Italia-Armenia	5
1.4	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - LEGGE PROVINCIALE 21 APRILE 2016, N. 4 Promozione dello sport	5-6
1.5	REGIONE TOSCANA - LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2016, N. 23 Requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio	6
1.6	REGIONE VALLE D'AOSTA - LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2016, N. 4 Servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa e di fondo	6
1.7	REGIONE EMILIA ROMAGNA - LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2016, N. 7 Finanziamento interventi impianti sportivi danneggiati	7
1.8	REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - LEGGE REGIONALE 8 APRILE 2016, N. 4 Finanziamento strutture sportive e sviluppo pesca sportiva	7

2	Camera dei Deputati	
2.1	ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE IN SEDE REFERENTE - DDL 4127-bis Legge di bilancio 2017	da 8 a 12
2.2	GIUNTA DELLE ELEZIONI - COMITATO PER I PROFILI ATTITENTI ALLE INCOMPATIBILITÀ Cariche in enti sportivi compatibili con il mandato parlamentare	13-14
2.3	ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE - PDL 4029 Parità tra i sessi nello sport professionistico	14
2.4	ANNUNCIO PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE - PDL 4070 Promozione dello sport nei luoghi di lavoro ed agevolazioni tributarie	15
2.5	GRUPPO PARLAMENTARE - Civici e Innovatori Modifica della denominazione	15
2.6	GRUPPO PARLAMENTARE - Scelta Civica verso i cittadini per l'Italia-MAIE Autorizzazione alla costituzione	15
2.7	GRUPPO PARLAMENTARE - Scelta Civica verso i cittadini per l'Italia-MAIE Elezione Ufficio di Presidenza	15

3	Senato della Repubblica	
3.1	ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA COMMISSIONI - AFFARE ASSEGNATO N. 715 Stato di salute dello sport italiano	16
3.2	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 2567 Interventi urgenti ricostruzione post-sisma Lazio, Marche, Abruzzo ed Umbria	16-17

4	Parlamento	
4.1	ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI - A.G. N. 349 Riorganizzazione Comitato Italiano Paralimpico	18

INTERVENTI URGENTI RICOSTRUZIONE POST-SISMA LAZIO, MARCHE, ABRUZZO ED UMBRIA

Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

18 ottobre 2016 - Serie Generale n. 244

Il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei Ministri del 15 ottobre u.s. è costituito da 53 articoli ed un allegato.

In merito alla materia sportiva, viene disposta la sospensione fino al 1° gennaio 2017 dell'efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all'impiego da parte delle società sportive dilettantistiche dei defibrillatori semiautomatici, allo scopo di consentire nei comuni colpiti dal sisma

il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore dilettantistico circa il corretto utilizzo dei dispositivi (articolo 48, comma 18).

Inoltre, nell'ambito delle misure per la ricostruzione dei beni danneggiati, è prevista l'erogazione di contributi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte, tra l'altro, ai danni verificatisi a seguito del sisma alle strutture private adibite ad attività sportive (articolo 5, comma 2, lettera d).

ESPORTAZIONE O TRASFERIMENTO DI ARMI DA SPARO PER USO SPORTIVO

Ministero dell'Economia e delle Finanze Decreto 14 settembre 2016

"Modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato, mediante l'uscita dal territorio doganale dell'Unione europea, delle armi, loro parti e componenti essenziali e munizioni destinate all'esportazione nonché per disciplinare l'esportazione o il trasferimento temporaneo di armi comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia, per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione"

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

3 ottobre 2016 - Serie Generale n. 231

Il provvedimento è costituito da 14 articoli e disciplina, tra l'altro, la procedura per l'esportazione o il trasferimento temporaneo di armi da sparo per uso sportivo. In particolare, prevede che le persone residenti o domiciliate in Italia che intendono esportare o trasferire in ambito intracomunitario, temporaneamente e al proprio seguito, armi da sparo per uso sportivo e relative munizioni, siano munite di un'ap-

posita dichiarazione rilasciata dalla competente associazione sportiva di tiro riconosciuta o affiliata al CONI e comunicata al Ministero dell'Interno dal Consiglio nazionale del CONI, o, in alternativa, di ogni altra prova dell'attività di tiro sportivo con documenti rilasciati dall'associazione sportiva del Paese di destinazione, vistata dal Questore della provincia da dove partono le armi (articolo 5, comma 1).

1.3 ACCORDO COOPERAZIONE SPORT MILITARE ITALIA-ARMENIA

Legge 3 ottobre 2016, n.191

“Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012”

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:

20 ottobre 2016 - Serie Generale n. 246

Il provvedimento è costituito dall’Accordo di cooperazione e dal relativo articolato di ratifica. L’Accordo, composto da un preambolo e da 11 articoli, è finalizzato ad incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa. Nello specifico, l’articolo 2, comma 2, indica i campi in cui la cooperazione tra i due Paesi potrà

svilupparsi, tra cui gli sport militari (punto 12), mentre l’articolo 2, comma 3, declina le modalità attraverso le quali la cooperazione potrà essere attuata, prevedendo, tra l’altro, lo scambio nel campo degli eventi sportivi (numero 9).

Il disegno di legge di ratifica, invece, si compone di 5 articoli.

1.4 PROMOZIONE DELLO SPORT

Provincia Autonoma di Trento

Legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4

“Promozione dello sport e dell’associazionismo sportivo trentino”

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:

22 ottobre 2016 - 3° Serie Speciale - Regioni n. 43

Il provvedimento è costituito da 43 articoli e reca in primo luogo disposizioni in materia di promozione dello sport.

In particolare, dopo l’enunciazione delle finalità e degli obiettivi della legge, si prevede l’adozione da parte della provincia di linee guida finalizzate a delineare le strategie, gli obiettivi generali e le priorità relative allo sport e all’attività motoria in ambito provinciale; si disciplina, inoltre, la carta dei diritti e dei doveri dello sportivo, si promuove la diffusione della cultura della sicurezza nello svolgimento delle attività sportive e delle attività motorie e si istituiscono i marchi “Trentino green sport” e “Trentino white sport” al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio e

delle pratiche sportive rispettivamente dell’outdoor estivo e del prodotto neve invernale.

Si istituisce, infine, il tavolo dello sport, quale organo consultivo e di proposta della Giunta provinciale per la promozione dello sport in Trentino. Con riferimento alle misure per lo sport e per l’educazione all’attività motoria, si prevede la valorizzazione delle discipline sportive strategiche per la promozione territoriale, l’assegnazione di un riconoscimento per meriti sportivi all’atleta o all’associazione che si sono distinti per l’attività agonistica svolta a livello nazionale o internazionale, l’organizzazione di attività o eventi sportivi che hanno una particolare ricaduta sul territorio in termini economici o occupazionali e la candi-

datura della provincia per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi di carattere europeo o mondiale in Trentino.

Inoltre, si disciplinano le forme di sostegno all'associazionismo sportivo ed allo sport agonistico, allo sport di cittadinanza per tutti, allo sport nella scuola e nell'università ed allo sport come strumento per la valorizzazione delle diverse abilità.

Si prevedono, infine, disposizioni in materia di impianti ed attrezzature (gestione ordinaria degli impianti e gestione di quelli di particolare rilievo, realizzazione degli impianti, modalità di finanziamento delle associazioni e degli enti sportivi, pubblica utilità degli impianti sportivi e censimento dell'impiantistica sportiva), norme aventi ad oggetto accordi e protocolli e disposizioni finali.

1.5 REQUISITI IGIENICO-SANITARI DELLE PISCINE AD USO NATATORIO

Toscana - Legge regionale 9 marzo 2016, n. 23

"Norme transitorie in materia di piscine ad uso natatorio. Modifiche alla l.r. 8/2006."

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:

1° ottobre 2016 - 3° Serie Speciale - Regioni n. 40

Il provvedimento è costituito da un unico articolo e reca modifiche alla disciplina transitoria di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 8/2006, concernente norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.

In particolare, si prevede che le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale, si adeguino alle disposizioni - contenute nella legge e nel regolamento regionale - entro il termine del 31 dicembre 2016.

1.6 SERVIZIO DI SOCCORSO SULLE PISTE DI SCI DI DISCESA E DI FONDO

Valle d'Aosta

Legge regionale 4 marzo 2016, n. 4

"Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa), e alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 9 (Disposizioni per il finanziamento regionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo)"

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:

1° ottobre 2016 - 3° Serie Speciale - Regioni n. 40

Il provvedimento è costituito da otto articoli e reca modifiche alle leggi regionali n. 32/2001 e 9/2005, concernenti i finanziamenti regionali per il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa e di sci di fondo. In particolare, le spese per le infrastrutture, per le attrezzature e per la gestione del servizio di soc-

corso sulle piste di sci di discesa e di sci di fondo sono a carico del gestore; la Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, può intervenire a sostegno di tali spese, in considerazione del rilevante interesse pubblico che riveste il servizio di soccorso.

1.7 FINANZIAMENTO INTERVENTI IMPIANTI SPORTIVI DANNEGGIATI

Emilia Romagna **Legge regionale 9 maggio 2016, n. 7**

“Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018”

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale
15 ottobre 2016 - 3° Serie Speciale - Regioni n. 42

Il provvedimento è costituito da undici articoli e reca disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018.

In particolare, l'articolo 2, nel modificare l'articolo 8 della legge regionale 13/2000 (“Norme in mate-

ria di sport”), autorizza la Regione a concedere agli enti locali contributi in conto capitale per il ripristino, il recupero e la ricostruzione di impianti sportivi danneggiati, al fine di poter far fronte ai danni subiti dagli stessi a seguito di eccezionali eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale.

1.8 FINANZIAMENTO STRUTTURE SPORTIVE E SVILUPPO PESCA SPORTIVA

Friuli Venezia Giulia **Legge regionale 8 aprile 2016, n. 4**

“Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico”

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale:
22 ottobre 2016 - 3° Serie Speciale - Regioni n. 43

La legge si compone di 76 articoli. Nell'ambito delle misure per lo sviluppo del turismo, si prevede che l'Amministrazione regionale sia autorizzata a concedere un contributo al comune di Forni Avoltri per la realizzazione di opere e strutture, anche sportive, finalizzate a valorizzare il Centro Biathlon Federale (articolo 41) e ai comuni di Tavagnacco e di Povoletto per partecipare alla realizzazione di impianti e strutture di carattere turistico-sportivo, favorendo la valorizzazione ambientale e accrescendo l'attrattività turistica delle ciclovie dei parchi del Cormor e del Torre (articolo 46).

La spesa autorizzata dalla legge, per le predette

finalità, è rispettivamente di 400.000 euro e di 100.000 euro per l'anno 2016 (articolo 75, comma 11 e 16).

In tema di pesca sportiva, nell'ottica del possibile sviluppo della ricettività turistica a questa connessa, l'articolo 72 introduce l'articolo 6-quater nella legge regionale n. 19/1971 (“Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia”), stabilendo che l'Ente Tutela Pesca debba provvedere a effettuare o autorizzare le immissioni di fauna ittica, al fine di valorizzare la pesca sportiva e compatibilmente con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente.

2.1 LEGGE DI BILANCIO 2017

ASSEGNAZIONE DISEGNO DI LEGGE IN SEDE REFERENTE DDL 4127-bis/AC - PADOAN

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"

Presentazione: 29 ottobre 2016
Assegnato alla Commissione Bilancio (V):
2 novembre 2016

Il testo del provvedimento è quello risultante dallo stralcio, disposto dalla Presidente della Camera, a seguito del parere espresso dalla Commissione Bilancio (V) in base al quale le disposizioni in esso indicate - articoli 20, 62, 64, comma 2, 74, commi 6 e da 11 a 35, e 76 del DDL 4127/AC PADOAN - sono state considerate estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

In relazione alle predette disposizioni, che andranno a costituire autonomi disegni di legge, si segnala che l'articolo 74, commi 11 e 12, concedeva la garanzia dello Stato, per un ammontare massimo di 97 milioni di euro, a favore di Ryder Cup Europe LLP per l'adempimento degli impegni assunti dalla Federazione Italiana Golf (FIG) in relazione al "Progetto Ryder Cup 2022". L'articolo 74, comma 13, inoltre, interveniva sulle garanzie che può rilasciare il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi.

L'articolo 74, commi da 16 a 35, infine, recava disposizioni organizzative volte a consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino "Cortina 2021", con particolare riferimento all'adeguamento della rete viaria e della rete ferroviaria nonché all'infrastrutturazione nella provincia di Belluno, autorizzando altresì la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 per l'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno e la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 per la realizzazione di impianti a fune e nuove piste di discesa e la creazione di infrastrutture e servizi per lo sport.

DDL 4127-BIS/AC - NORME CONCERNENTI LA MATERIA SPORTIVA

Il disegno di legge prevede, tra l'altro, la riassegnazione delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017 e dispone, inoltre, che le somme stanziare e destinate al CONI per il finanziamento dello sport costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincite in denaro affidati in concessione allo Stato.

ARTICOLO 92, COMMA 2 (STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DISPOSIZIONI RELATIVE)

.....

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione di detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e di detenuti e internati, nel programma "Amministrazione penitenziaria" e nel programma "Giustizia minorile e di comunità", nell'ambito della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2017.

.....

ARTICOLO 95, COMMA 2 (STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DISPOSIZIONI RELATIVE)

.....

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce "Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali" dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", nell'ambito della missione "Soccorso civile" dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

.....

ARTICOLO 98, COMMA 9 (STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA E DISPOSIZIONI RELATIVE)

.....

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della difesa.

.....

ARTICOLO 104, COMMA 16 (DISPOSIZIONI DIVERSE)

.....

16. Le somme stanziare sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso,

costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.

.....

DDL 4127/AC - NORME STRALCIATE

ARTICOLO 74, COMMI 11 E 12 (RYDER CUP 2022)

.....

11. Per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto Ryder Cup 2022, relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato, è concessa a favore di Ryder Cup Europe LLP la garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro. La garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di operatività della garanzia dello Stato.

12. La Federazione italiana golf provvede a fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte, accompagnata da un'analitica rendicontazione dell'utilizzo dei contributi di cui al comma 11.

.....

La disposizione prevede la concessione della garanzia dello Stato, per un ammontare massimo di 97 milioni, a favore di Ryder Cup Europe LLP per l'adempimento degli impegni assunti dalla Federazione Italiana Golf in relazione al Progetto Ryder Cup 2022, nel periodo 2017-2027, non coperti dal contributo statale introdotto con la sezione seconda del disegno di legge, e non già garantiti dalla garanzia fideiussoria rilasciata dall'Istituto per il Credito Sportivo.

La garanzia viene concessa ex lege, rinviando ad un decreto ministeriale per i profili tecnici di operatività della garanzia.

Inoltre, si prevede una relazione da fornire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze da parte della Federazione Italiana Golf sulle attività svolte, accompagnata da una analitica rendicontazione dell'utilizzo dei contributi.

ARTICOLO 74, COMMA 13 (FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 90, COMMA 12, DELLA LEGGE N. 289/ 2002)

.....

13. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13-bis. Il Fondo può altresì rilasciare garanzie o controgaranzie nell'interesse del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comitato italiano paralimpico, della società CONI servizi Spa, ovvero delle federazioni sportive nazionali per le attività connesse all'aggiudicazione o allo svolgimento di competizioni sportive internazionali di prestigio per il Paese. Il rilascio delle garanzie di cui al presente comma deve avvenire nel rispetto dei criteri e con le modalità di cui al comma 13".

.....

La disposizione prevede che il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 possa effettuare, in aggiunta agli interventi previsti a legislazione vigente, operazioni di concessione di garanzie o controgaranzie nell'interesse del CONI, del CIP, di Coni Servizi S.p.A., ovvero delle federazioni sportive nazionali per le attività connesse all'aggiudicazione e/o allo svolgimento di competizioni sportive internazionale di prestigio per il Paese.

ARTICOLO 74, COMMI 16-35 (FINALI DI COPPA DEL MONDO DI SCI 2020 E CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO 2021 A CORTINA D'AMPEZZO)

.....

16. Per consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel febbraio 2021, il presidente della società ANAS Spa è delegato, in qualità di commissario, alla realizzazione delle opere, di competenza della medesima società, connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno.

17. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 16, il commissario delegato del Governo di cui al medesimo comma 16 può avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, delle strutture della società ANAS Spa, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le ammi-

nistrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

18. Il commissario delegato del Governo di cui al comma 16, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 23 e delle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'approvazione di un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria, da trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che deve contenere la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, non superiore comunque al termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione, nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del commissario delegato del Governo. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione degli interventi, il commissario può rielaborare i progetti anche già approvati ma non ancora appaltati. Il piano, che viene aggiornato qualora ne ricorrano i presupposti, è pubblicato in una sezione dedicata del sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel sito internet istituzionale della società ANAS Spa.

19. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione dei progetti degli interventi compresi nel piano di cui al comma 18, il commissario delegato del Governo, di cui al comma 16, entro trenta giorni dalla prima approvazione del piano e, successivamente, entro dieci giorni dall'introduzione di eventuali modifiche e integrazioni del piano medesimo, convoca, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi, cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. I termini sono ridotti alla metà e il commissario delegato è il soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990.

20. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziare, il commissario delegato del Governo, di cui al comma 16, esercita i poteri so-

stitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi iscritti nel piano di cui al comma 18.

21. Ove necessario, il commissario delegato del Governo, di cui al comma 16, può provvedere in deroga alla legislazione vigente, a mezzo di ordinanza, nel rispetto dei principi dell'ordinamento e nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione Veneto. Tali ordinanze, come i provvedimenti commissariali, sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

22. Il commissario delegato del Governo, di cui al comma 16, per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di cui al comma 18 e fino al loro completamento può provvedere in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, dandone comunicazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

23. Per le finalità di cui al comma 16, oltre alle risorse già disponibili nel piano di programma della società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

24. Per le medesime finalità di cui al comma 16, l'amministratore delegato della società RFI - Rete ferroviaria italiana Spa è delegato, in qualità di commissario, alla realizzazione delle opere, di competenza della medesima società, connesse all'adeguamento della viabilità ferroviaria nella provincia di Belluno.

25. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 24, il commissario delegato del Governo, di cui al medesimo comma 24, può avvalersi delle strutture della società RFI - Rete ferroviaria italiana Spa, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

26. Il commissario delegato del Governo, di cui al comma 24, nel limite delle risorse finanziarie già disponibili nel piano di programma della società RFI - Rete ferroviaria italiana Spa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un piano degli interventi di adeguamento della rete ferroviaria, da trasmettere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la descrizione di ciascun intervento, la relativa previsione di durata, che non deve

comunque superare il termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del commissario delegato del Governo. Il piano, che viene aggiornato qualora ne ricorrano i presupposti, è pubblicato nella sezione dedicata del sito internet istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel sito internet istituzionale della società RFI - Rete ferroviaria italiana Spa.

27. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione degli interventi compresi nel piano di cui al comma 26 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21.

28. I commissari delegati del Governo, di cui ai commi 16 e 24, al termine dell'incarico commissariale, inviano alle Camere e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale.

29. Per le medesime finalità di cui al comma 16, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della regione Veneto, il presidente della provincia di Belluno e il sindaco del comune di Cortina d'Ampezzo, è nominato un commissario ad acta, munito dei poteri derogatori di cui al comma 21, con il compito di attuare le seguenti linee di intervento:

progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché adeguamento e miglioramento degli impianti esistenti;

progettazione e realizzazione di collegamenti tra gli impianti a fune, nonché adeguamento e miglioramento di quelli esistenti;

progettazione e realizzazione di nuove piste di discesa, nonché adeguamento e miglioramento di quelle esistenti;

progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, creazione di infrastrutture e di servizi per lo sport, la ricreazione, il turismo sportivo e per il benessere.

30. Il commissario ad acta, di cui al comma 29, nel limite delle risorse finanziarie previste dal comma 35 e delle risorse messe a disposizione dagli enti territoriali coinvolti e dal comitato organizzatore locale,

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un piano degli interventi, sulla base di quanto previsto dal citato comitato, che deve contenere la descrizione di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, che non deve comunque superare il termine di consegna definitiva del 31 dicembre 2019, nonché l'indicazione delle singole stime di costo, ferma restando la possibilità di successiva rimodulazione e integrazione, su istanza del comitato organizzatore locale e nei limiti delle risorse che residuano nella disponibilità del commissario ad acta. Il piano è pubblicato nel sito internet istituzionale del comitato medesimo.

31. Per la semplificazione delle procedure amministrative di approvazione degli interventi compresi nel piano di cui al comma 30 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21.

32. Le ordinanze e i provvedimenti commissariali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della regione Veneto.

33. Il commissario ad acta, di cui al comma 29, entro il 31 maggio 2017, con proprio provvedimento, può nominare fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e ingegneristiche, delegati per le specifiche funzioni in relazione a determinate opere e attività nonché per le funzioni di garanzia e di controllo dell'andamento dei lavori nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri attribuiti. Per i compensi dei soggetti delegati, nel limite massimo individuale di 100.000 euro lordi comprensivi degli oneri a carico dello Stato, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

34. Gli enti territoriali coinvolti nel progetto sono tenuti a mettere a disposizione della struttura funzionale al commissario ad acta i locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attività, nel limite di quelle già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

35. Per le finalità di cui al comma 29, oltre alle risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

.....

La disposizione prevede norme per l'adeguamento delle reti viarie e ferroviarie nonché per l'infrastrut-

turazione della provincia di Belluno necessari per consentire la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino "Cortina 2021".

Il Presidente della società Anas S.p.A. è delegato, quale commissario, per la realizzazione delle opere di adeguamento della rete viaria statale e provvede all'approvazione del relativo piano di interventi.

Per le finalità previste, oltre alle risorse già disponibili nel piano di programma di ANAS S.p.A., è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.

L'amministratore delegato della società RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è delegato, in qualità di Commissario, alla realizzazione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità ferroviaria ed adotta il relativo piano di interventi.

I Commissari delegati del Governo, al termine dell'incarico commissariale, inviano al Parlamento e ai Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Trasporti una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è nominato un commissario ad acta, con il compito di adottare un piano, attuando le seguenti linee di intervento:

- progettazione e realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché l'adeguamento e il miglioramento degli impianti esistenti;
- progettazione e realizzazione di collegamenti tra gli impianti a fune, nonché l'adeguamento e il miglioramento degli esistenti;
- progettazione e realizzazione di nuove piste di discesa, nonché l'adeguamento e il miglioramento delle esistenti;
- progettazione e realizzazione delle opere connesse alla riqualificazione dell'area turistica della provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina d'Ampezzo, la creazione di infrastrutture e servizi per lo sport, la ricreazione, il turismo sportivo e per il benessere.

Per le finalità previste, oltre alle risorse rese disponibili dal Comitato organizzatore, dal Fondo dei comuni di confine, dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Belluno e dal Comune di Cortina d'Ampezzo, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
COMITATO PER I PROFILI ATTINENTI
ALLE INCOMPATIBILITÀ**

Presentazione: 29 ottobre 2016

Assegnato alla Commissione Bilancio (V):
2 novembre 2016

“Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare”

26 ottobre u.s.

Il Comitato ha ritenuto applicabile agli incarichi in enti sportivi l'articolo 2 della legge n. 60 del 1953, secondo il quale - questa la sostanza del precetto normativo - i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente (primo comma).

Sono però escluse dal divieto le cariche rivestite in talune categorie di enti e, in particolare, negli enti culturali (secondo comma dell'articolo 2, che rinvia alla norma derogatoria prevista dal secondo comma dell'articolo 1).

L'elemento di specificazione che giustifica la deroga è rappresentato dall'alto valore del bene giuridico che questi enti sono istituzionalmente preposti a promuovere e tutelare.

La deroga opera con riferimento ad ogni elemento della fattispecie di divieto prevista dal primo comma: pertanto, se anche un ente qualificabile come «culturale» gestisce servizi per conto dello Stato o ricevesse da questo contributi finanziari, comunque le cariche in essi rivestite da deputati dovrebbero essere considerate compatibili.

Sul tema degli enti sportivi, il tradizionale orientamento della Giunta tendeva ad un'identificazione dei concetti di sport e cultura, con conseguente qualificazione degli enti sportivi in termini di enti culturali. In questa legislatura - a differenza delle altre - nell'ambito del Comitato è prevalso un orientamento più restrittivo che, pur riconoscendo quale peculiarità degli enti sportivi lo svolgimento di attività che certamente hanno una connotazione anche culturale, ritiene che tali enti non possano essere tutti, a priori e indistintamente, qualificati come enti culturali, con conseguente automatica applicazione della deroga di cui al citato articolo 2, secondo comma.

A tal fine si è invece ritenuto necessario svolgere una verifica in concreto, operata caso per caso, della natura «prevalentemente» culturale delle attività svolte dall'ente.

Si è ritenuto, segnatamente, di interpretare l'espressione «pubblica Amministrazione» nel senso di Amministrazione dello Stato, con conseguente implicita valutazione di compatibilità delle cariche ricoperte in enti sportivi di rilievo locale, in articolazioni locali di enti sportivi nazionali e in enti sportivi internazionali.

Dunque, in via residuale, è con riferimento alle cariche rivestite in enti sportivi di rilievo nazionale, quali le Federazioni sportive nazionali e gli Enti di promozione sportiva, entrambi destinatari di contributi finanziari da parte del CONI, che il Comitato ha ritenuto di svolgere un'approfondita istruttoria per verificare, in concreto, sulla base delle allegazioni degli interessati, la sussistenza o meno di una natura «prevalentemente» culturale delle attività svolte, ai fini dell'applicazione della predetta deroga.

A conclusione dell'istruttoria, il Comitato ha ritenuto la deroga applicabile alle cariche di Presidente della Federazione Italiana Pallapugno, rivestita dall'onorevole Enrico COSTA (AP), e di Presidente dell'Associazione italiana cultura e sport (AICS), ricoperta dall'onorevole Bruno MOLEA (CI).

Per quanto concerne le cariche rivestite nel CONI - escluse, per quanto detto, quelle rivestite nelle sue articolazioni territoriali - il Comitato ha confermato l'orientamento risalente secondo il quale si ritengono compatibili i membri del Consiglio Nazionale, organo che non svolge compiti gestionali e, in linea di principio incompatibili i componenti della Giunta nazionale, ovvero dell'organo che riveste un ruolo fondamentale nella gestione dei finanziamenti.

A tale conclusione il Comitato è giunto all'esito di un dibattito nel corso del quale, tra l'altro, si è preso atto di come, da un'analisi dello Statuto del CONI,

la Giunta nazionale non possa essere considerata una «emanazione» del Consiglio nazionale, che ne elegge solo un ridotto numero di componenti. Pertanto, non sembra potersi affermare che il Consiglio nazionale abbia il «controllo» della Giunta nazionale e che, dunque, eserciti indirettamente compiti gestionali e finanziari, confermandosi in tal modo la compatibilità con il mandato parlamentare dei suoi componenti.

Il Comitato, a maggioranza, si è orientato nel senso di proporre che la Giunta accerti la compatibilità con il mandato parlamentare della carica di Presidente della Federazione Italiana Pallapugno, rivestita dall'onorevole Enrico COSTA (AP), in quanto si è verificato come tale ente svolga un'attività prevalentemente orientata al mantenimento di una tradizione culturale che ha rilievo in un circoscritto

ambito territoriale.

Inoltre, il Comitato, a maggioranza, si è altresì orientato nel senso di proporre che la Giunta accerti la compatibilità con il mandato di parlamentare della carica di Presidente dell'Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS), rivestita dall'onorevole Bruno MOLEA (CI), in quanto si è verificato come tale ente svolga un'attività prevalentemente orientata alla diffusione della cultura dello sport, nonché all'organizzazione di varie iniziative culturali su numerosi temi di rilevanza anche storica e sociale.

La Giunta delle Elezioni, quindi, ha votato a maggioranza, con voto contrario del Movimento 5 Stelle, la compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di presidente della FIPAP e dell'AICS, ricoperte rispettivamente dagli onorevoli Enrico COSTA (AP) e Bruno MOLEA (CI).

2.3

PARITÀ TRA I SESSI NELLO SPORT PROFESSIONISTICO

ASSEGNAZIONE PROPOSTA DI LEGGE IN SEDE REFERENTE PDL 4029/AC - BRIGNONE (M-AL-P)

“Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di promozione della parità tra i sessi nello sport professionistico”

Presentazione: 8 settembre 2016
Assegnata alla Commissione Cultura (VII):
6 ottobre 2016

La proposta di legge si pone l'obiettivo di garantire il diritto alla parità di genere, favorendo un'equiparazione di trattamento tra uomini e donne nelle discipline sportive professionistiche, attraverso la modifica della legge n. 91/1981. La vigente normativa in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, infatti, segna le evidenti differenze di genere se si considera che, tuttora, in Italia nessuno sport femminile è qualificato come professionistico. La predetta esigenza discende anche dalla mancata piena adozione da parte del nostro Paese della Carta europea dei diritti delle donne nello sport, in base alla quale occorre rimuovere le barriere culturali che impediscono il reale coinvolgimento delle donne nelle attività sportive in generale e in particolare nello sport professionistico. Inoltre, anche la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW) - adottata a New York il 18 dicembre 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 132/1985 - prevede che il diritto allo sport sia per tutti, senza distinzioni di genere.

Il provvedimento, che consta di un unico articolo, dispone, innanzitutto, la sostituzione dell'articolo 2 della legge n. 91/1981 che reca la definizione di professionismo sportivo, prevedendo espressamente il principio dell'assenza di “distinzione di sesso” e vietando che le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI introducano qualsiasi forma di discriminazione nel qualificare l'atleta professionista (articolo 1, lettera a)).

In secondo luogo, in tema di disciplina del lavoro subordinato sportivo (articolo 4, comma 1, della legge n. 91/1981), viene specificato che il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate, rispetti le pari opportunità tra donne e uomini (articolo 1, lettera b)). Infine, nell'articolo 10, comma 1, della legge n. 91/1981 si introduce il riferimento anche alle atlete, in relazione alla possibilità, per le società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, di stipulare contratti con atleti professionisti (articolo 1, lettera c)).

2.4

PROMOZIONE DELLO SPORT NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

**ANNUNCIO PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE
PDL 4070/AC - BERNARDO (AP)**

Presentazione: 5 ottobre 2016
Testo in fase di pubblicazione

“Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la promozione dell’attività fisica nei luoghi di lavoro e altre agevolazioni tributarie per la pratica sportiva”

2.5

MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE

**GRUPPO PARLAMENTARE
Civici e Innovatori**

12 ottobre u.s.

Il Presidente del Gruppo parlamentare SCELTA CIVICA PER L’ITALIA ha reso noto che l’assemblea del gruppo ha modificato la propria denominazione in CIVICI E INNOVATORI.

2.6

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE

**GRUPPO PARLAMENTARE
Scelta Civica verso i cittadini per l’Italia-MAIE**

12 ottobre u.s.

L’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati ha deliberato di autorizzare la costituzione del gruppo parlamentare SCELTA CIVICA VERSO CITTADINI PER L’ITALIA-MAIE.

2.7

ELEZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA

**GRUPPO PARLAMENTARE
Scelta Civica verso i cittadini per l’Italia-MAIE**

14 ottobre u.s.

Il Gruppo parlamentare SCELTA CIVICA VERSO CITTADINI PER L’ITALIA-MAIE ha comunicato di aver proceduto all’elezione dell’Ufficio di Presidenza che risulta così composto:
Presidente: deputato Giulio Cesare SOTTANELLI;
Vice Presidente Vicario: deputato Massimo PARISI;
Vice Presidenti: deputati Ricardo Antonio MERLO e Valentina VEZZALI.

3.1 STATO DI SALUTE DELLO SPORT ITALIANO

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVA COMMISSIONI ATTO N. 715

"Affare assegnato sullo stato di salute dello sport, con particolare riferimento alla candidatura di Roma alle Olimpiadi del 2024"

Stato: attesa presentazione testo risoluzione - Commissione

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 26 febbraio 2016

Assegnazione Commissione Istruzione (VII):
1° marzo 2016

Relatrice: Josefa IDEM (PD)

Avvio Iter Commissione: 16 marzo 2016

Competenze, requisiti e certificazioni, rapporto tra sport, scuola e università, governance sportiva, revisione organica della disciplina in materia di sport, lotta al doping, attività sportiva e disabili

25 ottobre u.s.

Il Presidente della Commissione, MARCUCCI (PD), ha comunicato che la relatrice, IDEM (PD), presenterà uno schema di risoluzione - cui seguirà discussione e votazione - inteso ad esprimere il pensiero della Commissione e gli indirizzi che ne derivano in ordine

alle tematiche in oggetto.

Nel caso in cui il Governo o un terzo dei componenti della Commissione ne faccia richiesta, la risoluzione approvata, accompagnata da una relazione, sarà comunicata al Presidente del Senato della Repubblica affinché la sottoponga all'Assemblea.

3.2

INTERVENTI URGENTI RICOSTRUZIONE POST-SISMA LAZIO, MARCHE, ABRUZZO ED UMBRIA

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 2567/AS - PADOAN

"Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"

NORME D'INTERESSE

Articolo 5, comma 2, lettera d) - Articolo 48, comma 18

Stato: 1ª lettura - Commissione

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 18 ottobre 2016

Assegnazione Commissione Bilancio (V):
18 ottobre 2016

Relatore: Bachisio Silvio LAI (PD)

Avvio Iter Commissione: 25 ottobre 2016

Sospensione fino al 1° gennaio 2017 dell'efficacia delle disposizioni relative alla dotazione e all'impiego di defibrillatori da parte dei sodalizi sportivi dilettantistici. Erogazione contributi per far fronte ai danni subiti dalle strutture private adibite ad attività sportive.

25 ottobre u.s.

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato incardi-

nato in Commissione il 25 ottobre u.s.

In particolare, l'articolo 48, comma 18, sospende fino al 1° gennaio 2017 il termine - da ultimo

fissato al 30 novembre 2016 (D.M. Salute del 19 luglio 2016) - entro il quale i sodalizi sportivi dilettantistici devono dotarsi di defibrillatori semiautomatici. Tale obbligo è previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dall'articolo 5, comma 5, del D.M. Salute del 24 aprile 2013.

L'obiettivo della norma è di consentire nei comuni colpiti dal sisma il completamento delle attività di formazione degli operatori del settore

dilettantistico circa il corretto utilizzo dei defibrillatori semiautomatici.

Inoltre, l'articolo 5, comma 2, elenca le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici del 24 agosto 2016 e localizzate nei territori dei Comuni colpiti (cioè quelli «di cui all'articolo 1»), che possono beneficiare di contributi, fino al 100% delle spese occorrenti. Nello specifico, la lettera d) fa riferimento alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose.

4.1 RIORGANIZZAZIONE COMITATO ITALIANO PARALIMPICO

ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI ATTO DEL GOVERNO N. 349

"Schema di decreto legislativo concernente il Comitato italiano Paralimpico"

NORME D'INTERESSE

Intero articolato

Stato: 1° parere - Commissioni

CAMERA DEI DEPUTATI / SENATO DELLA REPUBBLICA

Approvato preliminarmente dal Consiglio dei

Ministri: 25 agosto 2016

**Assegnazione Commissioni Cultura/Istruzione (VII)
e Bilancio (V):** 25 ottobre 2016

Termine espressione parere: 24 dicembre 2016

25 ottobre u.s.

La Ministra per le Riforme Costituzionali e i Rapporti con il Parlamento, Maria Elena BOSCHI, ha trasmesso al Parlamento uno schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge n. 124/2015 che, nell'ambito della più ampia riorganizzazione degli enti pubblici non economici nazionali, prevede il riconoscimento delle peculiarità dello sport per persone affette da disabilità, con il conseguente scorporo dal CONI del CIP, mediante trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico.

La suddetta trasformazione deve conformarsi ai seguenti criteri di delega:

- non devono essere introdotti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto il nuovo ente dovrà utilizzare parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o attribuite al CONI;
- il nuovo ente dovrà avvalersi, per tutte le attività strumentali, di CONI Servizi S.p.A., attraverso un apposito contratto di servizio;
- il personale attualmente in servizio presso il Comitato Italiano Paralimpico dovrà transitare in CONI Servizi S.p.A.

Le Commissioni assegnatarie della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica dovranno esprimere il loro parere - dopo quello favorevole, con rilievi, del Consiglio di Stato, nonché della Conferenza Unificata - entro il 24 dicembre p.v.